

Foglio informativo

Versamenti volontari

Le informazioni seguenti sono tratte dal Regolamento di previdenza in vigore dal 01.01.2025 (RegPr).

Procedura

- Se il capitale di risparmio disponibile è inferiore al capitale di risparmio secondo il modello (cfr. la tabella a tergo), che dipende dall'età, dal piano di risparmio scelto e dal salario annuo assicurato al momento del versamento, ogni assicurato attivo può effettuare un riscatto fino a raggiungere questo capitale secondo il modello per mezzo di versamenti volontari, allo scopo di aumentare le prestazioni di vecchiaia future. In ogni anno civile si può effettuare al massimo 1 versamento volontario. Inoltre, devono comunque essere rispettate le condizioni sottostanti e ci si deve attenere alle restrizioni elencate più avanti.
- L'Ufficio amministrativo, su richiesta, inoltra all'assicurato attivo un apposito formulario per la conferma del versamento volontario. Questo formulario, in caso di interesse, deve essere debitamente compilato, firmato e ritornato all'Ufficio amministrativo **prima di effettuare il pagamento**.
- Dopo il pagamento di un versamento volontario, l'Ufficio amministrativo invia all'assicurato attivo la relativa attestazione fiscale e un certificato di previdenza aggiornato.

Condizioni

- Prelievi anticipati effettuati in passato per l'acquisto di un'abitazione propria con fondi della previdenza professionale sono stati interamente rimborsati.
- Riacquisti di prestazioni di uscita in caso di divorzio (Conguaglio della previdenza professionale) trasferite in passato devono essere conclusi.
- Prestazioni di uscita presso istituti di previdenza precedenti, come pure capitali di previdenza (conti, depositi e polizze di libero passaggio) non ancora trasferiti nella nostra Cassa Pensione, vengono conteggiati interamente, come se il loro trasferimento fosse già avvenuto.

Solo se, dopo aver rispettato tutte queste condizioni, si dispone ancora di un margine, è possibile effettuare un versamento volontario nella nostra Cassa Pensione, tenendo conto delle restrizioni sottoindicate.

Restrizioni relative ad un eventuale potenziale di versamento

- Aver del pilastro 3a (previdenza individuale vincolata) che eccedono la franchigia stabilita annualmente dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per ogni classe di età, vengono conteggiati nel calcolo del potenziale di versamento. Gli assicurati attivi che al momento del versamento hanno averi del pilastro 3a che superano l'importo massimo deducibile dei contributi effettuati appunto nel pilastro 3a, devono contattare l'Ufficio amministrativo prima di procedere ad un versamento volontario e documentare l'aver del pilastro 3a.
- Assicurati attivi provenienti dall'estero e che in precedenza non sono mai stati affiliati ad un istituto svizzero di previdenza del 2° pilastro (previdenza professionale), durante i cinque anni seguenti la loro prima affiliazione possono effettuare versamenti volontari annui che non superano il 20% del salario annuo assicurato.
- Gli assicurati per risparmio (a partire dall'età di 65 anni) possono effettuare un versamento volontario sul capitale di risparmio secondo il modello all'età di 65 anni, una volta all'anno civile e alle stesse condizioni degli assicurati attivi.
- Nel caso di persone in pensionamento anticipato ma che continuano o riprendono ad esercitare un'attività lucrativa, dobbiamo verificare in che misura si devono conteggiare gli averi di vecchiaia disponibili al momento del pensionamento anticipato nel calcolo del potenziale di versamento. Assicurati attivi che già ricevono o hanno ricevuto prestazioni di vecchiaia del 2° pilastro (previdenza professionale) da un istituto di previdenza, prima del pagamento di un versamento volontario devono richiedere un'attestazione riguardante le prestazioni di uscita disponibili al momento del pensionamento anticipato e inoltrarla all'Ufficio amministrativo della nostra Cassa Pensione.

Trattamento fiscale e diritto di previdenza

- I versamenti volontari determinano in linea di principio una riduzione corrispondente del reddito e della sostanza imponibili. Essi sono comunque vincolati nella nostra Cassa Pensione nell'ambito della previdenza professionale e conformemente alle basi legali in vigore.
- Prestazioni risultanti da versamenti volontari (interessi inclusi) non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima dello scadere del termine di 3 anni dal pagamento.
- Per avere una valutazione vincolante in merito al trattamento fiscale di un versamento volontario, consigliamo di prendere contatto con l'autorità fiscale competente, in particolare se l'assicurato attivo
 - al 31.12. non ha il suo domicilio nel Canton Ticino,
 - ha assicurato il suo salario presso vari istituti di previdenza, oppure
 - prevede, nel corso dei prossimi 3 anni, di richiedere prestazioni sotto forma di capitale alla nostra Cassa Pensione.
- Per tener conto della situazione individuale del singolo assicurato, se necessario consigliamo di rivolgersi ad un consulente finanziario e fiscale indipendente.
- È responsabilità del membro chiarire il trattamento fiscale e la deducibilità dei contributi volontari.

Capitale di risparmio secondo il modello (in percento del salario annuo assicurato)

età LPP	piano standard	risparmio facoltativo +1.0%	risparmio facoltativo +2.0%	età LPP	piano standard	risparmio facoltativo +1.0%	risparmio facoltativo +2.0%
25	9,0%	10,0%	11,0%	45	265,8%	290,2%	314,7%
26	18,1%	20,2%	22,2%	46	286,2%	312,1%	337,9%
27	27,4%	30,5%	33,5%	47	307,0%	334,3%	361,5%
28	36,8%	40,9%	45,0%	48	328,1%	356,8%	385,4%
29	46,4%	51,5%	56,7%	49	349,6%	379,6%	409,7%
30	56,1%	62,3%	68,5%	50	371,3%	402,8%	434,3%
31	65,9%	73,2%	80,6%	51	393,4%	426,4%	459,4%
32	75,9%	84,3%	92,8%	52	415,8%	450,3%	484,7%
33	86,0%	95,6%	105,2%	53	438,5%	474,5%	510,5%
34	96,3%	107,0%	117,7%	54	461,6%	499,1%	536,7%
35	110,3%	122,1%	134,0%	55	489,0%	528,1%	567,2%
36	124,4%	137,5%	150,5%	56	516,9%	557,5%	598,2%
37	138,8%	153,0%	167,3%	57	545,1%	587,4%	629,7%
38	153,4%	168,8%	184,3%	58	573,8%	617,7%	661,6%
39	168,2%	184,9%	201,5%	59	602,9%	648,5%	694,1%
40	183,2%	201,1%	219,1%	60	632,4%	679,7%	727,0%
41	198,4%	217,6%	236,8%	61	662,4%	711,4%	760,4%
42	213,9%	234,4%	254,9%	62	692,9%	743,6%	794,3%
43	229,6%	251,4%	273,2%	63	723,7%	776,2%	828,7%
44	245,6%	268,7%	291,8%	64	755,1%	809,4%	863,6%
				da 65	786,9%	843,0%	899,1%

Nota: Questo foglio informativo, stato al 18.02.2026, non può essere pretesto per una rivendicazione giuridica. Fa stato la versione tedesca (VRegl) del Regolamento di previdenza della Cassa Pensione valido dal 01.01.2025. Quando nel testo per le persone viene utilizzata la forma maschile, questa vale anche per le persone di sesso femminile.